Prot. n. 0002363 del 22 novembre 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1685, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 101/DDA/CA)

Con istanza DDA/1685, pervenuta in data 22 novembre 2018 (prot. n. DDA/0002361), è stata segnalata dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere editoriale, sulle pagine internet <*omissis*> e <*omissis*>, che indirizzano ai canali pubblici di Telegram denominati, rispettivamente, "*@NewspaperProsperosa*" e "*@Quotidiani&RivisteNET*", in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le edizioni digitali di quotidiani e periodici, come documentato dalla Federazione, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sui predetti canali. La FIEG dichiarava altresì che "*il canale pubblico https://t.me/NewspaperProsperosa permette il download di testate FIEG; il canale pubblico https://t.me/quotidianirivistenet spiega come fare per scaricare testate FIEG*".

Sotto il profilo tecnico, si rappresenta che Telegram nasce come *app* di messaggistica istantanea per *smartphone*, ma è liberamente accessibile anche da *web* e offre la possibilità, oltre alle *chat* private, anche di canali pubblici, visibili anche da chi non è iscritto a questi, in cui possono condividersi contenuti. In questo caso, i citati canali, accessibili via *web* agli indirizzi sopraindicati, condividono *file* in formato .pdf con le edizioni di quotidiani e periodici accessibili e scaricabili per il tramite del canale medesimo. Secondo quando riportato nella policy di Telegram, "*Tutte le chat e i gruppi di Telegram sono territorio privato dei loro rispettivi partecipanti.(...) Tuttavia i set di sticker, i canali e i bot su Telegram sono disponibili pubblicamente*", invitando dunque a contattare gli indirizzi abuse@telegram.org e dmca@telegram.org in caso di canali, *bot* o set di *sticker* che violino norme di legge.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere editoriali sopra elencate in formato .pdf disponibili per il *download*, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

– i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Telegram GB, con sede in San Pietroburgo, Federazione russa, raggiungibile all'indirizzo di posta

elettronica abuse@telegram.org o dmca@telegram.org, mentre *i server*, che appaiono essere verosimilmente localizzati a San Pietroburgo, appaiono riconducibili alla società Globalnet, con sede in San Pietroburgo, Federazione russa, e indirizzo di posta elettronica info@gblnet.ru.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1685 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u)*, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1685**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1685, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **10 dicembre 2018.**

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

Firmato digitalmente da:Benedetta Alessia Liberatore
Organizzazione:AGCOM/95011660636
Data:23/11/2018 11:39:14

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore